

NOVITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026

SOMMARIO

- COMPOSIZIONE DEL MODELLO
- NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

Prov. Ag. Entrate 27.02.2026 prot. 71552

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 71552/2026, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Frontespizio	Informazioni relative al contribuente (in particolare, codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
Firma della dichiarazione	
Quadro A (redditi terreni)	Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
Quadro B (redditi dei fabbricati)	Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)	<ul style="list-style-type: none"> • Redditi di lavoro dipendente e di pensione. • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. • Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. • Ritenute relative all'imposta sostitutiva sulla R.I.T.A. • Dati relativi al trattamento integrativo, alla somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e all'ulteriore detrazione dall'imposta lorda e alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa. • Dati relativi alle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande e alle misure fiscali per il welfare aziendale (es. erogazioni in natura, esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati).
Quadro D (altri redditi)	Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (esempio: redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, redditi da sublocazioni brevi).
Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)	Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)	<ul style="list-style-type: none"> • Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. • Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. • Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
Quadro G (crediti d'imposta)	Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l'acquisto "prima casa" under 36, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per le mediazioni, per il contributo unificato, per lo sport bonus, per la videosorveglianza, per la bonifica ambientale, social bonus, per spese per l'attività fisica adattata, per spese per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, erogazioni a favore delle fondazioni ITS Academy e a quelle che operano in zone ad alto tasso di disoccupazione, per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna", per i dipendenti delle "scuole di montagna", per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna.
Quadro I (Imposte da compensare)	Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2026 per il versamento, con modello F24, dell'Imu dovuta per l'anno 2026 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con modello F24.
Quadro L (Ulteriori dati)	Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia.
Quadro W	Informazioni relative agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (Ivafe, Ivie e imposta cripto-attività).
Quadro M (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni)	Informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all'opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. 24.12.2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.
Quadro T (Plusvalenze di natura finanziaria)	Informazioni relative a plusvalenze assoggettate imposta sostitutiva 20% e/o del 26%. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività del 26%. Minusvalenze non compensate nell'anno. Partecipazioni rivalutate. Valutazione al valore normale delle cripto-attività.
Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)	Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Modello 730-1	Scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% dell'Irpef.
Modello 730-3	Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

Tavola riepilogativa

Principali novità

Scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef	Dall'anno 2025, è confermata la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente	Dall'anno 2025, è confermato l' innalzamento da € 1.880 a € 1.955 della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a € 15.000 .
Modifica delle detrazioni per figli a carico	Sono abolite le detrazioni Irpef per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili . La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni , nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico	Le detrazioni Irpef per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente.
Modifica detrazioni per familiari a carico residenti all'estero	Dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero .
Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva	Per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi , effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a € 5.000 lordi .
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche	I compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di € 15.000 .
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di € 458,50 ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208 .
Trattamento integrativo	Dall'anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di € 75.
Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo	Per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i € 20.000 , una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Ulteriore detrazione	Per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 , un' ulteriore detrazione dall'imposta lorda.
Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione	Per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 75.000 nell'anno di imposta precedente.
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati	Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri	Dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.

Tavola riepilogativa (segue)

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica	Dall'anno 2025, è innalzato a € 1.000 il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici	<ul style="list-style-type: none"> Le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida	Dall'anno 2025, l'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a € 1.100 .
Detrazione Superbonus	Per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65% .
Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna"	Per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna"	Per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo.
Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna	Per le persone fisiche che non hanno compiuto il 41° anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20.09.2025.
Disposizioni in materia di plusvalenze da crypto-attività	È eliminata la soglia di esenzione pari a € 2.000 precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1.01.2025 , in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data .
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	Confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1.01 di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18% .

Tavola

Massimali degli oneri e delle spese detraibili previsti ai sensi del nuovo art. 16-ter Tuir (riordino delle detrazioni)

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)
Superiore a € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 9.800	€ 11.900	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 5.600	€ 6.800	€ 8.000